



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
RIMINI

**VADEMECUM PER L' ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE
INCENDI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE**

PREMESSA

Il presente documento è redatto con l'obiettivo di definire in modo sintetico e chiaro l'iter procedurale e i lavori di adeguamento necessari per rendere le strutture alberghiere conformi alla normativa di prevenzione incendi.

Il contenuto è applicabile alle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994 (**APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE**), quelle costruite in data successiva, per poter esercire, devono essere già conformi a tutte le disposizioni di prevenzione incendi contenute al titolo II del su citato DM.

E' bene, fin dall'inizio, porre all'attenzione del lettore la netta distinzione fra i due ambiti menzionati, l'iter procedurale da una parte e i lavori di adeguamento dall'altro.

Il completamento di entrambi concorre alla legittimità dell'esercizio ai fini della sicurezza antincendio ma mentre il primo riguarda un adempimento formale nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che è individuato come Ente di controllo, il secondo riguarda la sicurezza antincendio reale delle persone e dei beni presenti all'interno dell'albergo.

L'ITER PROCEDURALE

Gli alberghi sono stati individuati fra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco inizialmente con Decreto Interministeriale 1973 del 27.09.1965 e poi con il DM 16.02.1982 rimasto in vigore fino al 2011.

Allo stato attuale l'assoggettabilità delle strutture ricettive al controllo dei Vigili del Fuoco è dettata dal DPR 151 del 01.08.2011, in particolare l'allegato I le ricomprende nel punto 66 del relativo elenco classificandole in base alla capacità ricettiva (posti letto) secondo il seguente schema:

Categoria	Non soggette a controllo dei VV.F.	A	B	C
Posti letto	Minore di 25	Fra 25 e 50	Fra 51 e 100	Maggiori di 100

Lo stesso DPR indica quali sono gli adempimenti del Titolare dell'attività e dei Vigili del Fuoco in funzione di dette categorie, in particolare è previsto:

Categoria	A	B	C
Titolare attività	Presentazione della Scia* a fine lavori di adeguamento	1) Presentazione del progetto di adeguamento o modifica; 2) Presentazione della Scia a fine lavori di adeguamento	1) Presentazione del progetto di adeguamento o modifica; 2) Presentazione della Scia a fine lavori di adeguamento
Vigili del Fuoco	Controllo a campione entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA e rilascio, in caso di esito positivo e su richiesta del Titolare, del verbale di visita	1) Valutazione del progetto entro 60 giorni dalla presentazione 2) Controllo a campione entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA e rilascio, in caso di esito positivo e su richiesta del Titolare, del verbale di visita	1) Valutazione del progetto entro 60 giorni dalla presentazione 2) Controllo entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA e rilascio, in caso di esito positivo del Certificato di Prevenzione Incendi

* La SCIA, Segnalazione Certificata d'Inizio Attività così come definita dal DPR 151/2011, rappresenta il documento che, presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, consente l'inizio dell'esercizio dell'attività ai fini della sicurezza antincendio.

La Scia deve essere corredata da una serie di documenti che attesta l'effettiva e corretta esecuzione dei lavori di adeguamento. Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda alla sezione Prevenzione Incendi del sito internet ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it.

L'originale termine di adeguamento del DM 09.04.1994 (5 anni dopo l'entrata in vigore) è stato per ultimo prorogato, con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 al **31 dicembre 2013**.⁽¹⁾

Per poter usufruire di detta proroga il Titolare dell'attività deve essere ammesso, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con il DM 16.03.2012 (Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994)

L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai soli fini antincendi.

Tempi, modulistica specifica per l'ammissione al piano e indicazione su altri documenti da presentare sono riportati nell'allegato A del presente.

La modulistica sarà altresì reperibile sul sito del Comando Provinciale all'indirizzo <http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/rimini/> nella sezione modulistica

⁽¹⁾ Si evidenzia che detta proroga è riferita alle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 il che

implica che tutte le strutture ricettive con meno di 25 posti letto devono aver già completato i lavori di adeguamento, pur non dovendo presentare alcun documento ai Vigili del Fuoco.

I LAVORI DI ADEGUAMENTO

Misure di prevenzione incendi per la costruzione e l'adeguamento delle strutture alberghiere erano state indicate in modo sostanziale dalla Lettera Circolare 27030/4122 del 21.10.1974.

Nel 1980 con la legge 406 del 18 luglio per le strutture esistenti sono state indicate le disposizioni di prevenzione incendi da adottare ai fini dell'esercizio dell'attività; con l'entrata in vigore della Legge 818 del 7.12.1984 tali disposizioni tecniche sono state mantenute e rese necessarie ai fini del rilascio del Nulla Osta Provvisorio.

Attualmente le misure di adeguamento ai fini della sicurezza antincendio sono definite nel testo coordinato del DM 09.04.1994 e riguardano tutte le strutture ricettive anche quelle inferiori a 25 posti letto.

Per quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (maggiori di 25 posti letto) le misure sono riportate in uno o più progetti/di adeguamento che praticamente tutti i Titolari delle attività hanno presentato dal 1994 ad oggi.

La guida principale è quindi il progetto di adeguamento presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il relativo parere di approvazione del quale bisogna tener in debito conto le eventuali prescrizioni. Il DM 16.03.2012 consente di accedere alla proroga a condizione che un numero minimo di misure strutturali e gestionali, derivanti dal DM 9.04.1994 e anche da norme sugli impianti, sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, siano effettivamente realizzate nella struttura.

Inoltre per tener conto del fatto che non è garantito il rispetto integrale delle norme in materia di prevenzione incendi (cioè l'adeguamento completo), ai fini dell'ammissione alla proroga viene richiesta la presenza di un servizio antincendio aggiuntivo rispetto a quello già presente.

NB. Uno degli equivoci più frequenti riscontrati è l'aver associato i termini di adeguamento della struttura alberghiera a quelli di tutte le attività secondarie presenti e regolate da specifica normativa antincendio.

A titolo esemplificativo si citano:

Locale o impianto	Normativa antincendio	Termini di adeguamento
Cucina o centrale termica con apparecchi alimentati a gas di potenzialità totale superiore a 34 kW	DM 12.04.1996	Già scaduti
Autorimesse	DM 01.02.1986	Già scaduti
Locali di pubblico spettacolo	DM 19.08.1996	Già scaduti
Gruppi elettrogeni con potenzialità superiore a 25 kW	DM 22.10.2007	Già scaduti

Il concetto che queste attività dovessero essere conformi alla normativa specifica veniva richiamato già dalla L 406/80.

CASISTICA E ADEMPIMENTI ALLO STATO ATTUALE

A) Albergo con capienza inferiore a 25 posti letto indipendentemente dalla data di costruzione:

- deve essere già adeguato alle misure previste nel Titolo III del DM 09.04.1994;

B) albergo realizzato dopo l'entrata in vigore del DM 09.04.1994:

- deve essere già adeguato alle misure previste del DM 09.04.1994 e se di capacità ricettiva superiore a 25 posti letto deve essere dotato di Certificato di Prevenzione Incendi o aver presentato la SCIA;

C) albergo con capienza superiore a 25 posti letto ed esistente alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994:

C1) lavori di adeguamento completati, in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità o che ha presentato o presenterà la SCIA prima del 31.10.2012:

- non necessita di nessun altro adempimento;

C2) lavori di adeguamento non completati ed esercizio dell'attività oltre il 31.10.2012 (la stragrande maggioranza dei casi):

- necessità di presentare l'istanza di ammissione al piano di adeguamento con tempi, modulistica specifica per l'ammissione al piano e indicazione su altri documenti da presentare secondo l'allegato A

C3) esercizio chiuso fino al completamento dei lavori di adeguamento

- necessità di presentare la SCIA prima della apertura